

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI DRO

*PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE*

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n. 14002/1998– D.G.P. n. 390/2000)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 04/07/2014

16 giugno 2014

Indice

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art 1.Campo di applicazione	3
Art 2.Classificazione acustica e limiti di rumore.....	3
Art 3.Adeguamento al P.C.C.A.	5
Art 4.Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto	6
TITOLO II.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	7
Art 5.Definizioni.....	7
Art 6.Piani aziendali di risanamento acustico.....	7
Art 7.Valutazione previsionale di impatto acustico generato da nuove opere	8
Art 8.Valutazione previsionale di clima acustico presso i recettori	9
Art 9.Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia	10
TITOLO III.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	11
Art 10.Definizioni.....	11
Art 11.Deroghe semplificate.....	12
Art 12.Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 11 del Regolamento	13
TITOLO IV.ALTRA ATTIVITA' RUMOROSE.....	14
Art 13.Allarmi acustici	14
Art 14.Sirene di segnalazione turni di lavoro	14
Art 15.Campane per cerimonie religiose	14
Art 16.Attrezzature da giardino e varie	14
Art 17.Razzi e fuochi d'artificio.....	15
Art 18.Pubblicità fonica.....	15
Art 19.Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	15
TITOLO V.CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO.....	16
Art 20.Attività di controllo.	16
Art 21.Sanzioni.....	16
Art 22.Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	16
Allegato 1.....	2

<i>Allegato 2</i>	3
<i>Allegato 3</i>	5
<i>Allegato 4</i>	7
<i>Allegato 5</i>	8

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Dro, approvato ai sensi della L. 447/95, della L.P. n.10/98 e ss.mm. con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 04 /07 /2014.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche.
3. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale, svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal PRG vigente.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

1. **Valore limite di emissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

2. **Valore limite assoluto di immissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

3. **Valore limite differenziale di immissione**: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- **5 dB nel periodo diurno**
- **3 dB nel periodo notturno**

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
 - b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
 - c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
4. **Valore limite di qualità** [Leq in dB(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95:

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>
--	-----------------------------

		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

5. **Valore di attenzione** [Leq in dB(A)]: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

Art 3. Adeguamento al P.C.C.A.

- Il superamento di uno dei due valori di attenzione, a) o b) di cui al precedente Art 2 punto 5, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
- Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titolo II e Titolo III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
- Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A. e del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 4, nonché dall'Art 6 del presente Regolamento.
- Il termine (periodo transitorio) di cui al precedente comma 3 **non si applica** nel caso in cui i limiti acustici introdotti dal P.C.C.A. adottato con delibera del C.C. n° 26 del 19/06/2008, **siano uguali oppure meno restrittivi** di quelli già previsti dalla previgente Zonizzazione Acustica, adottata con Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 06/08/1998.

Art 4. Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto

1. **Infrastrutture stradali.** Le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio del Comune di Dro, ai sensi del DPR 142/2004, sono rappresentate nelle Tavole n. 2, n. 2.1 e n. 2.2 del P.C.C.A.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell’infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I limiti di immissione per strade esistenti ed assimilabili sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	C(a) (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C(b) (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D(a) (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Valori della Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 applicati in modo conforme alla zonizzazione acustica riportata nelle Tavole 1, 1.1 e 1.2 del PCCA			
F - locale (urbana ed extraurbana)		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 5. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

1. **attività rumorosa di carattere permanente** qualsiasi attività rumorosa che non si esaurisce in periodi di tempo limitati o è legata ad ubicazioni variabili. Sono comprese le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Possono essere ricomprese a titolo di esempio:
 - attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
 - attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
 - attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
 - attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei
2. macchinari e/o impianti rumorosi tutte le attrezzature o impianti che possono provocare un aumento dei valori di emissione.

Art 6. Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente (con l'esclusione dei casi di cui all'Art 3 comma 4) che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. e del Regolamento non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95).
3. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, (con l'esclusione dei casi di cui all'Art 3 comma 4) ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo Art 21.

Art 7. Valutazione previsionale di impatto acustico generato da nuove opere

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95), con i contenuti di cui all'ALLEGATO 4, i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) I richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
 - c) Coloro che presentano Segnalazione Certificata di inizio attività, o altro atto equivalente, relativo a:
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
 - esercizio di attività produttive
 - d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
 - e) I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.
2. **Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico** le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

3. Nel caso che i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, la documentazione previsionale di impatto acustico (ALLEGATO 4), deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste dal richiedente per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta del Servizio Tecnico Comunale (art. 8 comma 6 L. 447/95).
4. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività (ALLEGATO 1).
5. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
6. Per le attività che utilizzano **apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo** (condizionatori, pompe di calore, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
7. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 8. Valutazione previsionale di clima acustico presso i recettori

- Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), con i contenuti di cui all'ALLEGATO 5 del presente regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - **nuovi insediamenti residenziali** prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 [e riportate Art 7 comma 1 lettera a) del presente regolamento] o insediamenti residenziali previsti in vicinanza di: attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero dove siano installati impianti rumorosi; artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione; strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali e direzionali; parcheggi con capienza superiore a 200 posti auto, aree e magazzini di transito, attività di spedizione; cave; impianti di lavorazione e/o recupero inerti.

Art 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia

1. Qualora la relazione previsionale di clima acustico presso i recettori per insediamenti delle tipologie cui all'Art 8, prossimi ad infrastrutture stradali esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali, stabiliti dal D.P.R.142/2004 e dalla zonizzazione acustica del Comune di Dro, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
2. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, (se rilasciata dopo la data di entrata in vigore di tale decreto).
3. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.
4. Qualora la relazione previsionale di clima acustico presso i recettori per gli insediamenti delle tipologie cui all'Art 8, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Dro, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico necessari al rispetto di tali limiti. Gli interventi di risanamento sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 10. Definizioni

1. Si intende per **attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o si svolge con riferimento ad ubicazioni variabili e comunque non rientra in quelle previste all'art. 5 comma 1. Hanno carattere di temporaneità quelle manifestazioni o attività ricreative che vengono effettuate e realizzate in misura non superiore a due volte al mese ovvero in misura non superiore a quattro volte in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e dicembre. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, necessitando per contro della prescritta autorizzazione comunale. Sono da considerarsi attività temporanee anche i cantieri edili, stradali e assimilabili .
2. Si intende per **attività rumorosa temporanea di tipo “ricreativo”** qualsiasi attività rumorosa che rientri nelle seguenti tipologie :
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari, fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.
3. Si intende per **attività rumorosa temporanea di tipo “ordinario”** qualsiasi altra attività rumorosa che non rientra in quelle indicate al punto precedente, quali ad esempio:
 - cantieri edili, stradali ed assimilabili;
 - altre attività non continuative.

Svolgimento delle attività rumorose:

4. Lo svolgimento delle attività rumorose temporanee di tipo “ricreativo” è normato da uno specifico provvedimento comunale a cui si rimanda.
5. Lo svolgimento delle restanti attività rumorose temporanee di tipo “ordinario” è sempre consentito, ai fini del presente regolamento, qualora vengano rispettati gli orari, i limiti di emissione ed immissione ed i valori limite differenziali previsti dal P.C.C.A e dal presente Regolamento.
6. Qualora le suddette attività prevedano il superamento di tali limiti, possono essere permesse in deroga come consentito dal presente regolamento.
7. Presso il Servizio Tecnico del Comune di Dro è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose di tipo “ordinario”.
8. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art 21 e i provvedimenti di cui all'Art 22.
9. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 11. Deroghe semplificate

L'esercizio delle attività rumorose di tipo "ordinario" a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 1 e 2, necessita di autorizzazione in deroga semplificata. In questi casi la deroga può essere richiesta mediante comunicazione (Allegato 2) che deve essere trasmessa al Servizio Tecnico Comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa di tipo "ordinario" con le modalità di seguito indicate.

Le attività rumorose temporanee di tipo "ordinario" che hanno avuto inizio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento non sono soggette alle norme contenute in questo articolo.

1. Prescrizioni di carattere generale relative ai cantieri edili, stradali ed assimilabili.

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali è consentito previo ottenimento di autorizzazione in deroga nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- **Ubicazione:** l'attività in deroga ai limiti acustici non può svolgersi in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A. (cioè distanza inferiore a 100 m dalla facciata dell'edificio da proteggere). Può essere effettuata in prossimità di scuole solamente al di fuori dell'orario scolastico fatto salvo il rispetto degli orari generali qui di seguito riportati.
- **Giorni:** tutti i giorni feriali, escluso il sabato, salvo casi specifici.
- **Orari:** l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 salvo ulteriori prescrizioni specificate nell'autorizzazione in deroga.
- **Limiti acustici assoluti:** è concessa la deroga ai valori limite assoluti senza superare i valori limite di attenzione definiti all'Art. 2.
- **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali solo per il periodo diurno.

3. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo PEC, e-mail, fax, al Comando di Corpo di Polizia Locale Intercomunale ed al Servizio Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Dro.

La suddetta comunicazione non è dovuta per le attività svolte direttamente dal Comune di Dro.

Art 12. Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 11 del Regolamento

1. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa di tipo "ordinario" a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'art. Art 11 del presente regolamento relativamente a orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività e giorni consentiti, dovrà indirizzare al Comune di Dro specifica domanda di autorizzazione in deroga ordinaria almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. Il Comune, esaminati i motivi della domanda e l'eventuale valutazione previsionale di impatto acustico redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/95 (qualora il Comune ritenesse di richiederla), può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti dall'Art 11 prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del Richiedente.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 13. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non arrecare danno e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ecc.) in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
3. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art 14. Sirene di segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Sindaco può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art 15. Campane per cerimonie religiose

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 6:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a 15 minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- dalle ore 7:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Art 16. Attrezzature da giardino e varie

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba e similari, e l'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi ecc. comunque svolti ai soli fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- nei giorni feriali sabato compreso dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00
- nei giorni festivi dalle ore 14:30 alle ore 19:00 .

Le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere tali da contenere l'inquinamento acustico verso le aree adiacenti al livello più basso consentito dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, cioè dove non può essere generato disturbo ai confinanti ed ai fruitori di percorsi e viabilità pubblica.

Art 17. Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata (comprensiva dell'eventuale richiesta di deroga), può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Art 18. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art 19. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art 20. Attività di controllo.

1. L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'A.P.P.A.
2. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art 21 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art 22.

Art 21. Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - dall'art. 9 comma 1 ed art. 10 commi 1,2,3,4 della L. 447/95 e s.m.i.
 - C.P. art. 659
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P.

Art 22. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art 20, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al Servizio Tecnico Comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - a. L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - b. La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;

- c. La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
4. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 20 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione Comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
 5. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
 6. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

(Attività di carattere permanente in assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art 7 comma 4 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

AI COMUNE DI DRO

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ via/piazza _____ n° _____

in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specificare) _____

della impresa: _____
(nome ditta)

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

D I C H I A R A

che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in via/piazza _____

non verrà fatto uso di:

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- Estrattori di aria
- Impianti di diffusione sonora;
- Gruppi elettrogeni;
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività;

e che pertanto **l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.**

Data, _____

Firma: _____

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER
ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA SEMPLIFICATA)**

(entro i limiti dell'Art 11 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

Al Sindaco

DEL COMUNE DI DRO (n. 2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specificare) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'Art 11 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Le sorgenti sonore utilizzate consistono in:

Sulla base della classe acustica prevista dal P.C.C.A., degli edifici ed altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e provinciale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nell'art. 11 comma 2 del Regolamento Comunale, e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore
(art. 38 DPR 445/00)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER
ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA ORDINARIA)**

(Art 12 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

Al Sindaco

DEL COMUNE DI DRO (n. 3 copie)

Il sottoscritto . _____

in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specificare) _____

della manifestazione ente ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'Art 11 e Art 12 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga alle condizioni previste dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e provinciale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95):

Relazione tecnico-descrittiva contenente:

- Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
- Durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
- Limiti acustici richiesti e loro motivazione;
- Per i cantieri: un'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D. Lgs. 135/92, D. Lgs. 137/92).

- Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO GENERATO DA NUOVE OPERE

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

- determinazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (privilegiando la misura presso recettori individuati al punto A) che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera). Per la redazione della relazione di clima acustico esistente può essere preso a riferimento all'ALLEGATO 5 "Valutazione del clima acustico presso i recettori" ;

C) Il progetto:

- descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
- elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di impatto acustico:

- calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (gli stessi oggetto della misura di clima acustico esistente) e determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente e di progetto per quanto riguarda al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO PRESSO I RECETTORI

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

- indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente nei punti potenzialmente più esposti alle fonti di inquinamento acustico.

C) Il progetto:

- descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di clima acustico:

- calcolo del clima acustico previsto, in dB(A), in corrispondenza degli stessi recettori di cui al punto B), collocandoli nel nuovo contesto progettuale. Il calcolo del clima acustico va determinato in base alle sorgenti già esistenti sul territorio, a quelle previste in progetto e, se significativo, al traffico indotto dall'opera;
- eventuale considerazione di parametri meteoroclimatici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente ed a quello previsto dopo la realizzazione delle opere. In particolare in merito al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

Tipo di attività rumorosa	Descrizione	Ubicazione	Limiti in deroga (art. 11 e 12 Regolamento Acustico)	Orario	Procedura
Permanente (Titolo II)	In assenza di apparecchiature rumorose	Tutto il territorio comunale	Nessuna deroga possibile	Come da regolamenti specifici	Dichiarazione sostitutiva (Allegato 1)
	Con apparecchiature rumorose	Tutto il territorio comunale	Nessuna deroga possibile	Come da regolamenti specifici	Valutazione previsionale di impatto acustico (Allegato 4) o clima acustico (Allegato 5)
Temporanea (Titolo III)	Cantiere edile, stradale o assimilabile	Non in prossimità di ricettori sensibili individuati dal P.C.C.A.	Deroga ai valori assoluti Deroga ai valori differenziali	Giorni feriali escluso sabato negli orari: 08:00 - 12:00 e 14:00 - 19:00	Domanda di Deroga semplificata (Allegato 2)
		Ubicazione, limiti ed orari specificati nell'autorizzazione in deroga			Domanda di Deroga ordinaria (Allegato 3) e/o Valutazione previsionale di impatto acustico (Allegato 4)

Tabella riassuntiva